

Tribunale di Reggio Emilia

(ordine comunicazione proposta e piano a tutti i creditori – articolo 70, comma 1, ccii)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n° 151 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2023, ha emesso il seguente

d e c r e t o

visto il ricorso per omologa del piano di ristrutturazione dei debiti depositato il 30/11/2023 dalla sig.ra Catia Ortolani (cf: RTLCTA64P69B819I), nata a Carpi il 29/09/1964 e residente in Correggio (RE), via Don Giovanni Minzoni n. 4, con il patrocinio degli avv.ti Filippo Rasile e Gessica Zanotti;

ritenuto che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta e la relazione particolareggiata sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 67, 68 e 69 del ccii;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine all'ammissibilità giuridica e alla fattibilità del piano dopo la scadenza del termine di cui all'art. 70, comma 6, ccii;

rilevato che il debitore ha chiesto che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio e comunque l'adozione di misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio stesso fino alla conclusione del procedimento;

p.q.m.

I. ordina la pubblicazione a cura della Cancelleria della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistenti;

II. dispone la comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'organismo di composizione della crisi e per esso del gestore della crisi, della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori, con l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo pec del gestore della crisi, indicato nella comunicazione stessa;

III. dispone il divieto, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventa definitivo, di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

IV. dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni, il gestore della crisi, sentito il debitore, provveda a riferire al Tribunale e a proporre le modifiche del piano che ritenga necessarie.

Reggio Emilia, 30/11/2023.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati

